

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ARMANDO VENETO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nell'elenco dei comuni beneficiari del provvedimento di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 44 che prevede il *bonus* fiscale alle imprese che assumano dipendenti non sono ricompresi quasi tutti i comuni della Piana di Gioia Tauro; più precisamente i comuni di Anoina, Bagnara Calabria, Candidoni, Cinquefondi, Cittanova, Feroleo Dalla Chiesa, Laureana di Borello, Maropati, Melicucca, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, San Procopio, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, non risultano in detto elenco;

trattasi di atto discriminatorio dissenato, poiché la piana di Gioia Tauro è soffocata da uno degli indici più elevati di disoccupazione rispetto ad altre zone della Calabria; e perché la discriminazione colpisce comuni che hanno in corso la procedura per l'approvazione di un patto territoriale, onde sarebbe stato logico che le imprese operanti nell'ambito territoriale interessato dal patto fossero poste nelle condizioni di utilizzare il *bonus* per creare nuove occasioni di lavoro —:

se siano a conoscenza del fatto lamentato;

quali siano state le ragioni dell'esclusione;

se condividano le perplessità in ordine alla loro fondatezza ed opportunità;

che cosa intendano fare per ricondurre ad equità la situazione. (3-03018)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno*

e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

se il Governo non ritenga di dover seguire la politica intrapresa dalla Francia, con il provvedimento recentemente assunto dal Ministro dell'occupazione e della solidarietà Aubry, con il quale viene attuato, nei confronti dei cittadini di alcuni paesi extracomunitari ai quali è stato rifiutato il permesso di soggiorno, « un contratto di reinserimento » nel loro paese —:

se non ritengano, che questa politica (definita dal Governo francese di « co-sviluppo ») più seria ed organica rispetto ai vari inutili e spezzettati provvedimenti finora emanati nel nostro Paese su questo tema, possa costituire anche per noi un percorso realistico e di immediata efficacia per contribuire a risolvere i gravissimi problemi legati all'immigrazione selvaggia. (3-03019)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Salvatore Comito, attualmente detenuto presso il carcere di Rebibbia, ha ottenuto, con ordinanza della Corte di cassazione, l'accoglimento dell'istanza di rettifica di due sentenze di condanna ad ulteriori dodici anni di reclusione, adottate dalla VII sezione del Tribunale di Napoli in violazione del principio del *ne bis in idem*;

già nel 1985, il tribunale di Napoli, non riconoscendo la fondatezza dei rilievi presentati dai periti d'ufficio, aveva disposto la revoca degli arresti domiciliari concessi al detenuto per motivi di salute, per l'aggravarsi delle quali, dopo circa due mesi di reclusione, il Comito era stato ricoverato in stato di pre-coma presso un ospedale civile;

a seguito di tali vicende, la procura generale presso il tribunale di Livorno ha disposto l'apertura di un procedimento penale nei confronti di alcuni magistrati napoletani che sono stati successivamente riconosciuti colpevoli;

il Comito ha presentato altresì denuncia presso la procura della Repubblica

di Frosinone, che ha avviato il relativo procedimento penale, contro il tribunale di Napoli, inottemperante a seguito della decisione della Corte di cassazione;

per effetto delle due sentenze oggetto di rettifica, nonostante la pronuncia della Corte di cassazione e nonostante il termine della pena legittimamente irrogata si sia concluso, il Comito è ancora in stato di detenzione;

se non ritenga opportuno adottare le iniziative ispettive di sua competenza al fine di verificare la legittimità dell'operato del tribunale di Napoli nel non dare esecuzione alla pronuncia di rettifica della Corte di cassazione, perpetrando in tal modo una grave violazione nei confronti del signor Comito. (3-03020)

TARADASH. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 19 agosto 1998 è deceduto in Roma il signor Umberto Pirrera, presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Gemelli ove era stato ricoverato in seguito alle complicanze di due operazioni chirurgiche eseguite presso il reparto chirurgico dello stesso nosocomio;

in relazione all'accaduto sono stati aperti tre procedimenti da parte della magistratura romana, di cui uno per lesioni e maltrattamenti (procura pretura RGT 781000/98, pubblico ministero Barborini), uno per omicidio colposo (procura pretura RGT 781262/98 I pubblico ministero Pisani) ed uno per l'espianto non autorizzato delle cornee dal cadavere (procura tribunale protocollo 8742 del 2 ottobre 1998 pubblico ministero Iori);

con riferimento alle prime due inchieste, i parenti del deceduto hanno riferito di numerosi errori e trascuratezze che in parte hanno potuto riscontrare direttamente ed in parte sono state riferite loro, addirittura dai medici dell'ospedale stesso;

i parenti del deceduto hanno denunciato alla magistratura che in occasione dell'autopsia sia il consulente del pubblico ministero che il consulente di parte avevano, nell'immediatezza, rilevato e contestato l'avvenuto espianto delle cornee, nonché di altri organi che sarebbero ancora oggi conservati in formalina;

tuttavia nei giorni e nelle settimane successive all'autopsia entrambi i medici in questione, inspiegabilmente, hanno ritrattato l'originaria versione, nonostante il consulente di parte ne avesse rilasciato dichiarazione scritta che si trova anche in possesso della magistratura;

il medico legale incaricato dal pubblico ministero, presta servizio presso lo stesso ospedale Gemelli ove sono avvenuti i fatti oggetto di indagine, e non si comprende dunque come possa assicurare indipendenza ed imparzialità nello svolgimento del proprio incarico;

i parenti del deceduto hanno ripetutamente presentato istanza di riesumazione del cadavere, nella consapevolezza che il trascorrere di altro tempo renderà impossibile verificare, da un punto di vista medico-legale, se vi sia stata o meno la denunciata asportazione delle cornee;

la suddetta istanza, pervenuta sia al magistrato titolare dell'inchiesta sull'omicidio colposo, sia al magistrato titolare dell'inchiesta sull'espianto delle cornee, è stata sempre rigettata, con grave pregiudizio per la acquisizione di dati certi ed inconfutabili ai fini dell'inchiesta, acquisizione che resterà ancora possibile da un punto di vista tecnico per un periodo di tempo assai limitato;

ad avviso dell'interrogante è necessario fare definitiva chiarezza sui gravissimi fatti descritti, individuare le eventuali responsabilità ricorrenti nel caso *de quo*, verificare la correttezza della procedura mediante la quale sono state prodotte due

distinte versioni peritali, procedura che non apporta in alcun caso chiarezza nella descrizione degli eventi e nella determinazione delle responsabilità —:

se non ritenga che in quanto esposto ricorrano i presupposti per l'avvio di accertamenti ispettivi svolti a verificare la regolarità dell'operato dei

pubblici ministeri, i quali, nonostante le reiterate richieste delle parti offese, hanno fino ad oggi omesso di disporre i richiesti accertamenti tecnici per accertare con definitiva ed inconfutabile certezza, se nel caso in questione vi sia stato o meno un espianto non autorizzato di cornee. (3-03021)